



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO

VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111
FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.segreteria@figc.it



Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 13/CS del 28 Maggio 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. Elenco Speciale dei Direttori Sportivi

Si informa che la F.I.G.C. con suo Comunicato Ufficiale n. 111/A del 14/5/2010 ha emanato il nuovo Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

Le Società interessate potranno prenderne visione e/o scaricarne copia, collegandosi al sito della FIGC

<http://213.215.145.251/it/215/4/15/ComunicatoUfficiale.shtml>

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. Segreteria

2.1.1. PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI N. 14/CS E 15/CS DEL C.R. VENETO

Si informa che per consentire al Giudice Sportivo di prendere in esame i referti arbitrali delle gare in programma in questa fine settimana, considerato il turno infrasettimanale festivo del 2 Giugno 2010 (mercoledì), il CR Veneto ha stabilito le seguenti date per la pubblicazione dei prossimi comunicati ufficiali :

- Com.Uff. n. 14/CS Martedì 1° Giugno 2010
- Com.Uff. n. 15/CS Venerdì 3° Giugno 2010 (al posto della tradizionale giornata di mercoledì).

2.1.2. PROCEDIMENTI DI DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE

Si rende noto che la Procura Federale della F.I.G.C. sta ancora esaminando delle pratiche che potrebbero condurre alla instaurazione di procedimenti di deferimento nei confronti di Società e loro tesserati.

Il C.R. Veneto comunica, fin da ora, che alla luce di quanto sopra esposto, potrebbe verificarsi l'eventualità che la Commissione Disciplinare Territoriale emetta decisioni che potrebbero modificare le classifiche dei vari Campionati della stagione sportiva 2009/2010 a suo tempo pubblicate.

2.1.3. CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA-GIRONE "G" –GARE DI PLAY-OUT – 1° TURNO

A modifica di quanto pubblicato sul Com.Uff. n.8/CS del 19/5/2010, si comunica che in conseguenza della deliberazione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale, nella sua riunione di oggi 28 Maggio 2010, attinente al deferimento della Società Sanstinocorbolone, si sono venute a trovare a parità di punteggio al 12° posto in classifica, le società :

SANSTINOCORBOLONE E SILEA

al fine di individuare l'11^ e la 12^ classificata , il CRV ha disposto l'effettuazione di una gara di spareggio per

Mercoledì 2 Giugno 2010 – Inizio Ore 17.00

Sanstinocorbolone – Silea

Campo neutro Ponte di Piave (Tv) – Via A. De Gasperi 1

In caso di parità di punteggio, alla fine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15' ciascuno; persistendo il risultato di parità, si procederà alla esecuzione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle norme regolamentari vigenti.

La gara si svolgerà a cura del C.R. Veneto; le Società interessate saranno portate tempestivamente a conoscenza delle disposizioni amministrative che regolano l'organizzazione delle manifestazioni (Art. 57 NOIF).

La Società vincente lo spareggio si posizionerà all'11° posto nella classifica generale del Girone "G" del Campionato di 1^ Categoria 2009/2010.

La Società perdente si posizionerà al 12° posto in graduatoria generale e dovrà prendere parte alle gare di Play Out organizzate dal CR Veneto, secondo il seguente programma :

1° Turno – Andata - Domenica 6 Giugno 2010 - Inizio Ore 17.00

1° Turno – Ritorno - Domenica 13 Giugno 2010 - Inizio Ore 17.00

2.1.4. CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA-GIRONE "A" –GARE DI PLAY-OUT – 1° TURNO

Con riferimento a quanto pubblicato sul Com.Uff. n.8/CS del 19/5/2010, si comunica che in conseguenza della deliberazione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale, nella sua riunione di oggi 28 Maggio 2010, attinente al deferimento della Società Malcesine, il C.R. Veneto dispone i seguenti abbinamenti validi per le gare di Play-Out (Andata), per le Società del Girone "A" di 2^ Categoria, secondo il seguente calendario:

1° Turno – Andata - Mercoledì 2 Giugno 2010 - Inizio Ore 17.00

GIRONE A

Quinzano – Pedemonte

United Sona Palazzolo – Albare

Campo Verona – Località Quinzano – Via B. Rizzoni 8

Campo Palazzolo (VR) – Via C. Angiolieri 1

1° Turno – Ritorno - Domenica 6 Giugno 2010 - Inizio Ore 17.00

GIRONE A

Pedemonte – Quinzano

Albare - United Sona Palazzolo

Campo S.Pietro in Cariano (VR) – "P. Maggiore" – Via S.Sofia 2

Campo Albarè di Costermano (VR) – Parrocchiale – "G. Marcato"

2.1.5. CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE DI SAN NICOLÒ COMELICO (BL)

Si informa che la Lega Nazionale Dilettanti ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo - in deroga - del campo in erba artificiale "Lacuna" sito nel Comune di S. Nicolò Comelico (Bl) in Via Lacuna, per lo svolgimento dell'attività dei dilettanti e giovanile, nel rispetto delle misure e dei tracciati consentiti dal regolamento di categoria.

La deroga ha validità sino al 06 ottobre 2012

2.1.6. APPROVAZIONE TORNEO CATEGORIE L.N.D.

• Il Comitato Regionale Veneto ha approvato il regolamento del sottoindicato torneo per l'attività nazionale e tra Società federate; si delega l'organizzazione tecnico-disciplinare-amministrativa alla Delegazione Periferica indicata:

Nr.	Denominazione Torneo	Società Organizzatrice	Del.	Categoria.	Data svolgim.
54	LA MARCONA	LA.PE. CEREGNANO	RO	ATT. RICREATIVA	8/5 - 25/5/2010

2.1.7. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE L.N.D.

Il C.R.V. ha ratificato le variazioni alle gare sottosegnate, come richiesto dalle Società interessate :

SABATO 29 MAGGIO 2010

Coppa Veneto Juniores

TRIANGOLARE N.1

San Martino Speme – Sona M. Mazza

Campo Lavagno San Pietro (Vr) – Via S. Pietro

DOMENICA 30 MAGGIO 2010

Campionato di Seconda Categoria – Gare di Play-Off

GIRONE O

Salgareda – Vigor

Campo Ponte di Piave (Tv) – Via A. De Gasperi 1

3. RISULTATI GARE

3.1. Risultati Gare del 26 Maggio 2010

Coppa Veneto Juniores – 2^a Giornata

Triangolare n. 1

Team S. Lucia Golosine - S. Martino Speme
Riposa Sona M. Mazza

1 - 2

Triangolare n. 2

Liventina Gorghense – Giorgione Calcio 2000
Riposa Ponzano

2 - 2

Triangolare n. 3

Calcio Saonara Villatora - Laguna di Venezia
Riposa Camisano

0 - 3

per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto 7 distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado alcuni calciatori non ne avessero titolo come analiticamente descritto nella parte motiva dell'atto di deferimento allegato;

del Dirigente dell'A.C. Castelfodissago Sig. Ezio DE BONA

per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto 4 distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado alcuni calciatori non ne avessero titolo come analiticamente descritto nella parte motiva dell'atto di deferimento allegato;

della Società ASD CASTELCODISSAGO

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al Presidente nonché legale rappresentante, e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CGS.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell'odierna udienza.

Al dibattimento del 19/5/2010 sono risultati presenti :

il Sig Aldo Gazzola Presidente Società ASD Castelfodissago
la Società ASD Castelfodissago, rappresentata dal Sig. Aldo Gazzola, assistito dal Dott. Gasperin Mauro.
il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura della F.I.G.C.

I calciatori deferiti ed il Dirigente Ezio De Bona non si sono presentati affidando la loro rappresentanza, con delega, al Sig. Aldo Gazzola.

Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell'oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento.

A questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell'art. 23 e 24 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l'irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate :

a carico della Società : -ASD Castelfodissago : n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 3^a Categoria bellunese;
-ammenda di € 500;
a carico dei dirigenti ASD Castelfodissago : Aldo Gazzola (Presidente) : la sanzione della inibizione per mesi dieci;
Ezio De Bona (Dirigente): la sanzione della inibizione per mesi dieci.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell'accordo delle parti, visto gli artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S.

dispone

l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari :

a carico della Società : ASD Castelfodissago :
- n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 3^a Categoria bellunese;
- ammenda di € 500;
a carico dei dirigenti ASD Castelfodissago : Aldo Gazzola (Presidente) : la sanzione della inibizione per mesi dieci;
Ezio De Bona (Dirigente): la sanzione della inibizione per mesi dieci.

Le parti non hanno invece raggiunto un accordo relativamente alla posizione dei calciatori dell'ASD Castelfodissago : Sina Arjan, Hajdaraj Osman, Ahmetovic Valentino, Malinic Dalibor, Regadas Neto Joserosalvo Ma, Rista Ervin, Hajdaraj Shkodran, Palushi Marjan

Per quanto riguarda la posizione dei suddetti giocatori ritiene questa C.D.T., anzitutto sussistenti i fatti oggetto del deferimento.

In particolare appare pacifico, anche perché correttamente non contestato dalle parti destinatarie del provvedimento di deferimento, l'irregolare utilizzo dei calciatori in questione per n. 11 gare dell'attuale Campionato di 3^a Categoria bellunese.

Accertati così i fatti, e dunque l'utilizzo senza titolo dei calciatori di cui trattasi, per le gare, meglio specificate nell'atto di deferimento, occorre procedere all'individuazione della sanzione da applicare.

In quest'ottica, la scrivente C.D.T., richiama il costante insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale secondo cui "la facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, senza dover pertanto ricorrere al criterio dell'automatismo è demandata all'Organo Giudicante" (cfr. al C.U. n. 30/CDN del 19/10/2009). In tale ottica, la scrivente C.D.T. ritiene possibile valorizzare gli elementi evidenziati in dibattimento, quali circostanze se non di giustificazione, quanto meno attenuanti ai fini della graduazione della pena.

Tutto ciò premesso e considerato, questa C.D.T., avuto anche riguardo alla particolarità del caso di specie, per quanto concerne la posizione dei calciatori Sina Arjan, Hajdaraj Osman, Ahmetovic Valentino, Malinic Dalibor, Regadas Neto Joserosalvo Ma, Rista Ervin, Hajdaraj Shkodran, Palushi Marjan Luca Arsié, ritiene congrua l'applicazione della seguente sanzione :

- squalifica sino al 15/9/2010.

4.2.2. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

Nei confronti :

**del Sig Matteo Meneghetti
della Società**

**allenatore Borgo Primomaggio (all'epoca dei fatti Primomaggio)
USD Borgo Primomaggio**

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 21/4/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale:

Il Sig. Matteo MENEGETTI (all'epoca dei fatti allenatore Soc. Primomaggio) *per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione con l'art. 66, comma 5 delle NOIF per avere, al termine della gara U.S.D. Primomaggio – Intrepida Verona del 28/3/2009, sferrato un calcio da tergo al direttore di gara;*

la Società US. BORGOPRIMOMAGGIO *per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per la violazione addebitata al proprio tesserato.*

Il deferimento è fondato sui seguenti motivi :

"Il Vice Procuratore Federale,

presa visione della decisione della Corte di Giustizia in data 30.7.2009, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 035/CGF 2009-2010, con la quale la Corte, accogliendo il ricorso per revocazione proposto dal Sig. MENEGETTI Matteo ha disposto l'invio degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Vista la relazione effettuata dal collaboratore di questa Procura Federale, in esito all'indagine n. 2142009-2010, ed i relativi allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento. Rilevato che dall'attività istruttoria è emerso quanto segue.

In data 28.3.2009 si è svolto l'incontro di calcio valevole per il campionato juniores provinciale veneto tra le formazioni dell'INTREPIDA e del PRIMOMAGGIO Verona.

Tale incontro è stato sospeso al 50° del secondo tempo sul risultato di 1-0 per la formazione dell'INTREPIDA per la mancanza del numero minimo di giocatori della squadra del PRIMOMAGGIO, avendo l'arbitro espulso nel corso della partita n. 6 giocatori di tale formazione.

Nel momento successivo alla decretazione della fine dell'incontro, l'arbitro della gara è stato circondato da giocatori, dirigenti ed allenatori di entrambe le squadre, ricevendo da tergo un calcio, senza avere la possibilità di individuarne l'autore.

Nel primo rapporto arbitrale l'arbitro ha infatti scritto "qualcuno mi ha colpito con un calcio da dietro, ma non sono riuscito a riconoscerlo". Successivamente con una nota integrativa in data 9.4.2009 inviata al Giudice Sportivo Territoriale, l'arbitro ha aggiunto che: "è stato un giocatore perché mi sono rimasti i segni dei tacchetti. Il calcio era forte. Ripeto: non poteva essere un dirigente".

Nel comunicato ufficiale del 1° aprile 2009 n. 44/1259, il Giudice Sportivo del C.P. di Verona sospendeva in via cautelare il calciatore ZOVADELLI Mattia, capitano del PRIMO MAGGIO, in attesa che lo stesso notificasse il responsabile della violenza nei confronti dell'arbitro.

Nel C.U. del 4.6.2009, n. 54/1546 il Giudice Sportivo del C.P. di Verona squalificava il calciatore ZOVADELLI Mattia del PRIMOMAGGIO sino al 30.6.2010. Tale decisione veniva presa dal Giudice Sportivo nonostante che in data 7.4.2009 la Società PRIMOMAGGIO avesse dichiarato quale responsabile del fatto contestato l'allenatore Sig. MENEGETTI Matteo.

In data 10.6.2009 il calciatore ZOVADELLI Mattia presentava reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale avverso la squalifica inflittagli.

In tale ricorso veniva ribadita l'identificazione del responsabile dell'aggressione all'arbitro nell'allenatore Sig. MENEGHETTI Matteo, e suffragata tale identificazione da ulteriori elementi probatori.

Nel comunicato ufficiale n. 85 del 30.6.2009 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto accoglieva il ricorso proposto dal calciatore ZOV ADELLI Mattia, annullando la squalifica dello stesso e contestualmente irrogando la sanzione della squalifica sino al 30.6.2010 a carico dell'allenatore MENEGHETTI Matteo.

In data 6.7.2009 il MENEGHETTI presentava ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la sanzione della squalifica inflittagli.

In esito a tale procedimento, la Corte di Giustizia dichiarava ammissibile il ricorso per revocazione e, ritenuta la violazione del principio del contraddittorio, annullava la decisione impugnata limitatamente alla posizione del reclamante, disponendo l'invio degli atti a codesta Procura per quanto di sua competenza, ritenendo necessario approfondire le indagini in ordine all'esatto accadimento dei fatti di cui trattasi.

Nel corso dell'attività istruttoria si è proceduto a convocare e ritualmente ad assumere a verbale l'arbitro della gara, Sig. BERESTEAN Vitali e il calciatore capitano del PRIMO MAGGIO, Sig. ZOVADELLI Mattia, il Dirigente accompagnatore del PRIMO MAGGIO, Sig. CIRILLO Antonio; l'allora allenatore del PRIMOMAGGIO, MENEGHETTI Matteo; l'allora massaggiatore del PRIMO MAGGIO Sig. FERRARI Cristiano

In sintesi da tali deposizioni è emerso quanto segue.

L'arbitro della gara ha confermato di non aver visto l'autore del calcio subito nella parte superiore della coscia destra, evidenziando di aver ritenuto che lo stesso fosse un calciatore solo per la circostanza del segno dei tacchetti rimastigli impressi sulla coscia.

Il capitano della società PRIMOMAGGIO ha confermato di aver visto al termine della gara l'allenatore del PRIMOMAGGIO, Sig. MENEGHETTI Matteo che, trovandosi di spalle all'arbitro, gli sferrava un calcio nella parte posteriore.

Il Sig. ZOVADELLI ha inoltre riferito che la stessa sera dell'accaduto la società aveva deciso di non proseguire il rapporto con tale allenatore a seguito di quanto successo in campo.

Il Sig. ZOV ADELLI ha altresì evidenziato come in occasione della gara di cui trattasi l'allenatore MENEGHETTI calzava scarpe da calcio, in quanto quel giorno pioveva ed il campo risultava essere fangoso.

Il dirigente accompagnatore del PRIMOMAGGIO, Sig. CIRILLO Antonio, ha anch'esso confermato di aver visto, al termine della gara di cui trattasi, l'allenatore della società, Sig. MENEGHETTI Matteo sferrare un calcio all'arbitro, e colpirlo nella parte posteriore.

Il dirigente accompagnatore, Sig. CIRILLO, ha inoltre confermato che, dopo l'accaduto, la società aveva deciso di non proseguire il rapporto con l'allenatore MENEGHETTI.

L'allenatore MENEGHETTI ha invece escluso di aver colpito l'arbitro evidenziando di non aver visto l'aggressione subita dall'arbitro stesso che però, stante il "parapiglia" accaduto, non poteva escludere che fosse avvenuta. In merito alle calzature indossate in occasione della gara, il Sig. MENEGHETTI ha escluso di aver indossato delle scarpe da calcio ma, come di consueto, scarpe sportive senza tacchetti.

La versione dell'allenatore è stata inoltre confermata dal Sig. FERRARI Cristian, all'epoca dei fatti massaggiatore della U.S.D. PRIMOMAGGIO ed ad oggi non più tesserato FIGC (massaggiatore che aveva lasciato la società PRIMOMAGGIO contestualmente all'allenatore Meneghetti, per approdare con il medesimo in una nuova società di appartenenza).

In allegato agli atti di indagine è stata inoltre inserita una fotografia raffigurante l'allenatore della U.S.D. PRIMOMAGGIO, Sig. MENEGHETTI, nel quale lo stesso (secondo quanto riferito da un suo calciatore in occasione di una gara disputata il precedente 7.3.2009) pare calzare scarpe da calcio.

In allegato agli atti di indagine vi è inoltre una copia della lettera inviata dal Presidente dell'associazione calcio INTREPIDA VERONA all' U.S.D. PRIMO MAGGIO in data 1°.4.2009 nella quale il medesimo, stigmatizzato quanto accaduto successivamente alla gara INTREPIDA PRIMO MAGGIO, evidenzia "l'ingiustificabile comportamento di un vostro dirigente, il quale oltre che a caricare di eccessive responsabilità i propri giocatori portandoli all'esasperazione, al triplice fischio dell'arbitro che non sappiano ancora se abbia decretato la fine o la sospensione della gara, anziché di placare gli animi è stato il primo ad avventarsi contro il direttore di gara colpendolo con un calcio nel sedere seguito poi da tutti i vostri giocatori rimasti in campo".

Alla luce di quanto rilevato, ed avuto riguardo agli accertamenti effettuati in sede istruttoria, si evidenzia come si siano riscontrati idonei elementi in grado di individuare nell'allenatore Sig. MENEGHETTI Matteo l'autore del gesto di violenza perpetrato ai danni dell'arbitro.

Tale circostanza è stata infatti riferita dal capitano e dal dirigente accompagnatore dell'U.S.D. PRIMO MAGGIO, i quali hanno dichiarato di aver visto la scena.

Tale circostanza può inoltre trovare conforto dalla lettera inviata dal Presidente della società INTREPIDA VERONA il quale, nello stigmatizzare l'accaduto, ha individuato in un dirigente, e pertanto non in un calciatore, l'autore del gesto. Avendo l'arbitro evidenziato che l'autore del gesto doveva necessariamente calzare le scarpe bullonate, e scartando la possibilità che l'autore dello stesso potesse essere un calciatore, si ritiene pertanto presumibile che lo stesso potesse essere solamente l'allenatore che, come riferito dal capitano della squadra, nella circostanza calzava scarpe bullonate.

Ritenuto pertanto che i fatti come sopradescritti interino la violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione con l'art. 66, comma 5, delle N.O.I.F., da ascrivere al Sig. MENEGHETTI Matteo, all'epoca dei fatti allenatore dell'U.S.D. PRIMOMAGGIO, e che dalla violazione ascritta dal proprio tesserato discenda la responsabilità della società di sua appartenenza”.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell'odierna udienza.

Al dibattimento del 19/5/2010 sono risultati presenti :

Gli Avvocati Rossini e Accordi in rappresentanza del Sig. Matteo Meneghetti
 il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura della F.I.G.C.
 Nessuno Dirigente ha rappresentato la Società USD Borgo Primomaggio.

Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell'oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione degli elementi che rilevano ai fini del presente deferimento, chiedendo l'applicazione della squalifica sino al 30/9/2011 a carico del Sig. Matteo Meneghetti ed € 1.000 di ammenda a carico della Società deferita.

La difesa, esposte le argomentazioni e gli elementi a discarico, ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Ritiene questa C.D.T. che, complessivamente valutato il materiale probatorio agli atti del procedimento, possa ritenersi fondata la tesi accusatoria di cui al deferimento.

In tale ottica, in particolare, deve essere considerata la inequivoca individuazione dell'autore del fatto di cui trattasi da parte del Capitano Zovadelli Mattia, come da suo onere, che ha, appunto, indicato nella persona del Meneghetti il responsabile del calcio all'arbitro.

Tale conclusione appare, peraltro, confermata dalle dichiarazioni fornite dal Sig. Cirillo Antonio, interrogato dalla Procura Federale, secondo cui è stato, appunto, l'allenatore del Primomaggio, che trovavasi di spalle all'arbitro, a sferrare un calcio allo stesso.

Peraltro, lo stesso direttore di gara, in sede di audizione innanzi alla scrivente C.D.T., ha precisato che l'allenatore si trovava nel gruppo che lo ha accerchiato e dal quale è partito il calcio.

Alla luce del suddetto quadro probatorio, quindi, ritiene questa C.D.T. di poter concludere per l'affermazione della responsabilità del Meneghetti per i fatti di cui al deferimento, con conseguente applicazione della sanzione della inibizione sino al 31/5/2011 a carico dello stesso Meneghetti e dell'ammenda di € 1.000,00 a carico della Società Borgo Primomaggio

4.3. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale composta dai Signori : Mauro SFERRAZZA (Presidente f.f.), Silvia BACCI e Giampaolo MARCON (Componenti), Maria Luisa MIANI (Segretario), nella sua riunione del 28/5/2010 ha assunto le seguenti deliberazioni :

4.3.1. OPPOSIZIONE ASS. AMICI DI FORTOGNA

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Belluno di cui al Comunicato n. 54 del 19/5/2010 – Squalifica per sei giornate giocatore Nozaric Ivan – Campionato di 3^a Categoria

La Società Ass. Amici di Fortogna ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica per sei giornate assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno a carico del giocatore Nozaric Ivan e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 19/5/2010 : *“alla seconda ammonizione, mentre l'arbitro estraeva il cartellino rosso per effettuare l'espulsione, il calciatore si avvicinava all'arbitro insultandolo ripetutamente e mettendogli le mani sul petto lo spingeva fino a farlo arretrare, l'intervento dei compagni di squadra lo fermava mentre, lo stesso, tentava un nuovo contatto con l'arbitro. Mentre usciva dal campo continuava ripetutamente ad insultare l'arbitro”.*

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l'opposizione presentata dalla Società Ass. Amici di Fortogna;

vista la documentazione ufficiale agli atti;

considerata l'efficacia privilegiata attribuita ai predetti documenti arbitrali (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);

ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati;

constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l'opposizione presentata dalla Società Ass. Amici di Fortogna;
- di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Nozaric Ivan
- di disporre l'addebito della tassa reclamo non versata.

4.3.2. RICORSO A.S.D. PRIX LE TORRI

Avverso la sanzione di n. 5 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di Promozione 2009/2010 a carico della Società A.C. Amatori Nogara assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale con Comunicato n. 10 del 20/5/2010 a seguito di deferimento della Procura Federale

Vista l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Prix Le Torri vertente sulla sanzione indicata in epigrafe, la Commissione Disciplinare Territoriale, avendo esaurito la propria competenza con riferimento al già definito procedimento disciplinare di cui trattasi, concluso con l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari concordati tra le parti convenute ai sensi degli artt. 23 e sgg. Del C.G.S., dichiara il non luogo a procedere, anche attesa l'irricevibilità dell'istanza.

4.3.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

Nei confronti :

del Sig Walter Missio	giocatore Sanstinocorbolone
del Sig. Riccardo Migotto	dirigente Sanstinocorbolone
del Sig. Luciano Prizzon	dirigente Sanstinocorbolone
della Società	ASD Sanstinocorbolone

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto dell'10/5/2010, pervenuto il 17/5/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale:

Il Giocatore Walter MISSIO (Sanstinocorbolone)

per rispondere della violazione di cui all'art.1,comma 1 del CGS in relazione agli artt. 7,comma 1 e 16 dello Statuto Federale (affiliazione e tesseramento), per avere disputato nelle file della società ASD Sanstinocorbolone, senza averne titolo perché privo di regolare tesseramento in seno alla predetta Società, le gare elencate nella parte motiva dell'atto di deferimento nel periodo 20/09/2009 – 24/2/2010;

I Dirigenti Riccardo MIGOTTO e Luciano PRIZZON (Sanstinocorbolone)

per rispondere della violazione di cui all'art. 1,comma 1 del CGS, in relazione all'art. 7, comma 1 e art. 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive, in relazione all'art. 61 delle NOIF, per aver sottoscritto le distinte di gara specificate nella parte motiva dell'atto del presente provvedimento, nelle quali avevano dichiarato che i calciatori in esse elencati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società ASD Sanstinocorbolone, malgrado tra gli stessi fosse stato incluso il giocatore Missio Walter che non ne aveva titolo alcuno;

la Società ASD Sanstinocorbolone

per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, delle violazioni ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente, ai propri Dirigenti, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CGS.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

"Il Sostituto Procuratore Federale,

Esaminata la documentazione relativa alla nota del 7/4/2010 pervenuta in data 13/4/2010 con la quale il Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Veneto ha riferito in ordine al comportamento irregolare della Società ASD. Sanstinocorblone per avere, in complessive nr. 17 gare ufficiali valevoli per il Campionato di 1" Categoria (Girone G) nel periodo 20/9/2009-24/2/2010, schierato quale calciatore il signor Missio Walter;

Accertato, sulla base della documentazione prodotta ed allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante, che il summenzionato calciatore Missio Walter, svincolato al termine della s.s. 2008/2009 per scadenza di vincolo (ex art. 32/bis delle NOIF) e non più tesserato dalla Società ASD. Sanstinocorbolone nel corso della s.s. 2009/2010, è stato schierato in posizione irregolare nelle sottoelencate gare del Campionato di 1ª Categoria, Girone "G":

- 1) 20/9/2009 : Calcio Marghera-Sanstinocorbolone,
- 2) 27/9/2009 : Sanstinocorbolone-Caorle;
- 3) 3/10/2009: Bibione-Sanstinocorbolone;
- 4) 18/10/2009: Nettuno Lido Venezia - Sanstinocorbolone;
- 5) 25/10/2009: Sanstinocorbolone-Casier Dosson;
- 6) 1/11/2009: Jesolo-Sanstinocorbolone;
- 7) 8/11/2009: Sanstinocorbolone-Pramaggiore;
- 8) 15/11/2009: Sanstinocorbolone-Real San Marco;
- 9) 29/11/2009: Santinocorbolone-Noventa di Piave;
- 10) 6/12/2009: Cavallino-Sanstinocorbolone;
- 11) 13/12/2009: Sanstinocorbolone-Union Sandonatese;
- 12) 10/1/2010: Sanstinocorbolone-Mazzolada;
- 13) 17/1/2010: Sanstinocorbolone-Calcio Marghera;
- 14) 7/2/2010: Libertas Ceggia-Sanstinocorbolone;
- 15) 14/2/2010: Santinocorbolone-Nettuno Lido Venezia;
- 16) 21/2/2010: Citta' di Eraclea-Sanstinocorbolone;
- 17) 24/2/2010: Sanstinocorbolone-Bibione;

Rilevato che il calciatore Missio Walter è stato indebitamente schierato in campo in occasione delle gare innanzi elencate con inserimento del di lui nominativo nelle distinte ufficiali sottoscritte dal Dirigente Accompagnatore della ASD. Sanstinocorbolone sig. PRIZZON Luciano ad eccezione di quella della gara Cavallino-Sanstinocorbolone del 6/12/2009 in occasione della quale ha provveduto a tale incombenza il Dirigente sig. MIGOTTO Riccardo;

Rilevato, altresì, che i sopramenzionati Accompagnatori Ufficiali, con le sottoscrizioni delle liste di gara richiamate hanno dichiarato il regolare tesseramento e la relativa partecipazione del calciatore Missio Walter in esse incluso sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti;

Osservato che l'appartenenza del sig. Missio Walter alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rigoroso rispetto di tutte le norme federali a prescindere dalla qualifica di "non tesserato" nello specifico momento della commissione dei fatti contestati e che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS e degli artt. 7, comma 1 e 16 (Affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale;

Ritenuto, pertanto, che l'avvenuto utilizzo del calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive sanciti dall'art. 1, comma 1 del CGS e degli artt. 10, comma 2 del CGS. (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) e 7, comma 1 e 16 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale, ascrivibili, ciascuno per le rispettive condotte, ai sigg.ri MIGOTTO Riccardo e PRIZZON Luciano, Dirigenti della Società ASD Sanstinocorbolone, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla Società ASD. SANSTINOCORBOLONE, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS. per l'operato dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nell'interesse della stessa ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CGS.;

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell'odierna udienza.

Al dibattimento del 28/5/2010 sono risultati presenti :

i Dirigenti. Riccardo Migotto e Luciano Prizzon (Sanstinocorbolone), assistiti dall'Avv. R. Tumiotto

la Società ASD Sanstinocorbolone, rappresentata dall'Avv. Roberto Tumiotto, munito di delega del Presidente

il Dott. Salvatore Sciuto rappresentante della Procura della F.I.G.C.

il Sig Walter Missio giocatore Sanstinocorbolone non presente, all'udienza, è stato rappresentato dall'Avv. R. Tumiotto, munito di delega;

Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell'oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento.

A questo punto il Rappresentante della Procura e le seguenti parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto di cui all'art. 23 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l'irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate :

a carico del calciatore Missio Walter (Sanstinocorbolone) : squalifica sino al 15/9/2010
 a carico del Sig. Riccardo Migotto dirigente Sanstinocorbolone : l'inibizione per mesi uno
 a carico del Sig. Luciano Prizzon dirigente Sanstinocorbolone : l'inibizione per mesi dieci
 a carico della Società ASD Sanstinocorbolone :
 -ammenda di € 1.000,00.-
 -penalizzazione di n. 4 punti da applicarsi nella classifica del Campionato di 1^
 Categoria 2009/10;

La Commissione Disciplinare Territoriale,
 preso atto dell'accordo delle parti, visto l'art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto
 articolo 23 del C.G.S.

dispone

l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari :

a carico del calciatore Missio Walter (Sanstinocorbolone) : squalifica sino al 15/9/2010
 a carico del Sig. Riccardo Migotto dirigente (Sanstinocorbolone) : l'inibizione per mesi uno
 a carico del Sig. Luciano Prizzon dirigente (Sanstinocorbolone) : l'inibizione per mesi dieci
 a carico della Società ASD Sanstinocorbolone :
 -ammenda di € 1.000,00.-
 -penalizzazione di n. 4 punti da applicarsi nella classifica del Campionato di 1^
 Categoria 2009/10;

4.3.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

Nei confronti :
dei giocatori

Lucio Gasparini e Guarnati Antonello (tesserati attualmente U.S. Benacense 1905 Riva)),
Matteo Brighenti (tesserato attualmente A.C. Malcesine)

Dei dirigenti

Alberto Prandini (Presidente A.C. Malcesine)

Roberto Battistoni, Massimo Benedetti,
Luigi Casella, Simeone Casella,

Claudio Cofano e Mattia Marchiori (Dirigenti accompagnatori A.C. Malcesine)
della Società A.C. Malcesine

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 13/5/2010, pervenuto il 17/5/2010, ha deferito al giudizio della
 Commissione Disciplinare Territoriale:

I Giocatori

Lucio GASPARINI e Antonello GUARNATI (Benacense) e Matteo BRIGHENTI (Malcesine)
*per rispondere della violazione di cui all'art.1,comma 1 del CGS in relazione agli 'artt. 7,comma 1 e 16 dello Statuto
 Federale (affiliazione e tesseramento), per avere contravvenuto alle norme del tesseramento, avendo partecipato alle
 gare in premessa elencate, in posizione irregolare, perché privi del necessario valido tesseramento;*

il Sig. Alberto PRANDINI – Presidente A.C. Malcesine

*per rispondere della violazione dell'art. 10,comma 2 del CGS e degli artt. 7 e 16 dello Statuto Federale per il mancato
 rispetto delle norme sul tesseramento e per avere omesso i necessari controlli sull'operato dei propri collaboratori che a
 lui incombevano in qualità di Presidente dell'A.C. Malcesine;*

i Sigg.ri Roberto BATTISTONI, Massimo BENEDETTI, Luig CASELLA, Simeone CASELLA, Claudio COFANO e Mattia
 MARCHIORI, dirigenti dell'A.C. Malcesine

*per rispondere della violazione di cui all'art. 1,comma 1 del CGS, in relazione all'art. 7, comma 1 e art. 16 dello Statuto
 Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 61 delle NOIF, per aver sottoscritto
 le distinte di gara specificate nella parte motiva dell'atto del presente provvedimento, nelle quali avevano dichiarato che i
 calciatori in esse elencati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della
 Società A.C. Malcesine, giusto le norme vigenti malgrado i calciatori innanzi menzionati non ne avessero titolo alcuno;*

la Società A.C. Malcesine

per rispondere, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, delle violazioni ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente, ai propri Dirigenti, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CGS.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

"Il Vice Procuratore Federale,

Esaminata la documentazione relativa alla segnalazione del 7/4/2010, pervenuta alla Procura federale il successivo 13/4/2010. del Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Veneto, afferente a comportamenti irregolari della Società AC. Malcesine, in ipotesi consistiti nell'avere, in complessive nr. 18 gare ufficiali valevoli per il Campionato Dilettanti Veneto di 2^a Categoria, nel periodo 20.9.2009-17.3.2010, schierato indebitamente, quali calciatori, i signori:

- GASPARINI Lucio,
- GUARNATI Antonello,
- BRIGHENTI Matteo;

Accertato, sulla base della documentazione prodotta ed allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante, che i summenzionati calciatori, nonostante non tesserati per la Società AC. MALCESINE, in quanto, i primi due (Gasparini Lucio e Guarnati Antonello) mai tesserati per tale società ed attualmente vincolati alla Società US. Benacense 1905 Riva, mentre il calciatore Brighenti Matteo ha perfezionato il proprio tesseramento con la AC. Malcesine solo in data 12.3.2010, risultano, ciononostante, essere stati schierati, in posizione irregolare, nelle sottoelencate gare del Campionato di 2^a Categoria tra le file della AC Malcesine:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1) Malcesine-Arbizzano | del 20/9/2009 (calciatore Brighenti Matteo); |
| 2) Alfa Dolce'-Malcesine | del 27/9/2009 (calciatori Brighenti e Guarnati); |
| 3) Malcesine-Cavaion | del 4/10/2009 (calciatore Brighenti); |
| 4) Malcesine-United Sona Palazzolo | del 18/10/2009 (calciatore Brighenti); |
| 5) Pedemonte-Malcesine | del 25/10/2009 (calciatore Guarnati); |
| 6) Malcesine-Team S.Lorenzo P. | dell'1/11/2009 (calciatore Guarnati); |
| 7) Garda-Malcesine | dell'8/11/2009 (calciatore Guarnati); |
| 8) Bussolengo-Malcesine | del 29/11/2009 (calciatore Guarnati); |
| 9) Malcesine-Albare' | del 6/12/2009 (calciatore Gasparini); |
| 10) Gabetti Valeggio-Malcesine | del 13/12/2009 (calciatore Gasparini); |
| 11) Quinzano-Malcesine | del 10/1/2010 (calciatore Gasparini); |
| 12) Arbizzano-Malcesine | del 17/1/2010 (calciatori Gasparini e Guarnati); |
| 13) Cavaion-Malcesine | del 31/1/2010 (calciatore Gasparini); |
| 14) United Sona Palazzolo-Malcesine | del 14/2/2010 (Gasparini); |
| 15) Malcesine-Team S.Lorenzo P. | del 21/2/2010 (calciatori Gasparini e Brighenti); |
| 16) Malcesine-Avesa | del 24/2/2010 (calciatore Gasparini); |
| 17) Malcesine-Pedemonte | del 28/2/2010 (calciatore Gasparini); |
| 18) Team San Lorenzo P.-Malcesine | del 7/3/2010 (calciatore Brighenti); |

Rilevato che i calciatori Gasparini Lucio, Guarnati Antonello e Brighenti Matteo, sono stati, pertanto, indebitamente schierati in campo, in occasione delle gare innanzi elencate, con inserimento dei loro nominativi nelle distinte ufficiali sottoscritte dai Dirigenti Accompagnatori della Società AC. Malcesine, sigg.ri SATTISTONI Roberto (relativamente alle gare Garda-Malcesine; Quinzano-Malcesine; United Sonia Palazzolo-Malcesine), BENEDETTI Massimo (relativamente alla gara Malcesine-Team S.Lorenzo Pescantina), CASELLA Luigi (relativamente alle gare Malcesine-Cavaion, Malcesine-United Sonia Palazzolo e Cavaion-Malcesine), CASELLA Simeone (relativamente alle gare Malcesine- Team S.Lorenzo P., Bussolengo-Malcesine, Gabetti Valeggio-Malcesine, Malcesine-Avesa e Malcesine-Pedemonte), COFANO Claudio (relativamente alle gare Malcesine-Albare' e Arbizzano-Malcesine) e MARCHIORI Mattia (relativamente alle gare Malcesine-Arbizzano, Alfa Dolce'-Malcesine e Team S. Lorenzo P.-Malcesine);

Rilevato, inoltre, che i sopramenzionati Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, con le sottoscrizioni delle liste di gara innanzi richiamate, hanno dichiarato il regolare tesseramento e la conseguente partecipazione di tutti i calciatori in esse inclusi sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti;

Accertato che i sigg. Gasparini Lucio, Guarnati Antonello e Brighenti Matteo hanno partecipato alle gare sopra specificate nell'interesse della Società AC. Malcesine, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, del CGS;

Osservato che l'appartenenza dei sigg.ri Gasparini Lucio, Guarnati Antonello e Brighenti Matteo alla categoria dei calciatori non li esimevano dal rigoroso rispetto di tutte le norme federali, a prescindere dalla qualifica di non tesserati nello specifico momento di commissione dei fatti contestati e che, pertanto, gli stessi debbano essere chiamati a rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1, del CGS e degli artt. 7, comma 1, e 16 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale;

Ritenuto, pertanto, che l'venuto utilizzo di calciatori non tesserati abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive, sanciti dall'art. 1, comma 1 del CGS. e degli artt 10, comma 2, del CGS. (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) e 7, comma 1, e 16 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale, ascrivibile al sig. PRANDINI Alberto, Presidente della Società AC. Malcesine, per aver consentito e/o comunque... non impedito che venissero impiegati calciatori non tesserati, nelle gare del Campionato di 2^a Categoria in premessa specificate; nonché ai sigg.ri BATTISTON Roberto, BENEDETTI Massimo, CASELLA Luigi, CASELLA Simeone, COFANO Claudio e MARCHIORI Mattia, Dirigenti della Società AC. Malcesine, con riferimento alla asseverazione fatta dagli stessi in qualità di dirigenti accompagnatori nelle varie gare sopra elencate, circa la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Gasparini, Guarnati e Brighenti, in realtà non formalmente tesserati per la AC Malcesine; ed infine, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, alla Società AC MALCESINE, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del CGS, per l'operato, rispettivamente, del proprio Presidente, dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che, comunque, abbiano svolto attività nel proprio interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CGS”.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell'odierna udienza.

Al dibattimento del 28/5/2010 sono risultati presenti :

- Il giocatore Matteo Brighenti (tesserato attualmente A.C. Malcesine)
- Alberto Prandini (Presidente A.C. Malcesine)
- Luigi Casella (Dirigente Accompagnatore)
- la Società A.C. Malcesine, rappresentata dal Sig. Alberto Prandini
- i giocatori Lucio Gasparini e Guarnati Antonello (tesserati attualmente U.S. Benacense 1905 Riva), non presenti all'udienza, sono stati rappresentati dal Sig. Prandini Alberto, munito di delega;
- i dirigenti accompagnatori Roberto Battistoni, Massimo Benedetti, Simeone Casella, Claudio Cofano e Mattia Marchiori non presenti all'udienza, sono stati rappresentati dal Sig. Alberto Prandini, munito di delega.
- il Dott. Salvatore Sciuto in rappresentanza della Procura Federale F.I.G.C.

Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell'oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento.

A questo punto il Rappresentante della Procura e le seguenti parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto di cui all'art. 23 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l'irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate :

- a carico dei giocatori
 - Lucio Gasparini e Guarnati Antonello (tesserati attualmente U.S. Benacense 1905 Riva) : squalifica sino al 31/8/2010;
 - Matteo Brighenti (tesserato attualmente A.C. Malcesine) : squalifica sino al 31/8/2010;
- a carico dei Dirigenti
 - Alberto Prandini (Presidente A.C. Malcesine) : inibizione per mesi tre;
 - Roberto Battistoni e Casella Luigi (Dirigenti accompagnatori) : inibizione per mesi tre;
 - Massimo Benedetti (Dirigente accompagnatore) : inibizione per mesi uno
 - Simeone Casella (Dirigente accompagnatore) : inibizione per mesi quattro;
 - Claudio Cofano e Mattia Marchiori (Dirigenti accompagnatori A.C. Malcesine) : inibizione per mesi due;
- a carico della Società A.C. Malcesine :
 - ammenda di € 800,00.-
- a carico della Società Malcesine :
 - penalizzazione di n. 4 punti da applicarsi nella classifica del Campionato di 2^a Categoria 2009/10;

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell'accordo delle parti, visto l'art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S.

dispone

l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari :

- a carico dei giocatori

Lucio Gasparini e Guarnati Antonello (tesserati attualmente U.S. Benacense 1905 Riva) : squalifica sino al 31/8/2010;
Matteo Brighenti (tesserato attualmente A.C. Malcesine) : squalifica sino al 31/8/2010;

- a carico dei Dirigenti

Alberto Prandini (Presidente A.C. Malcesine) : inibizione per mesi tre;
Roberto Battistoni e Casella Luigi (Dirigenti accompagnatori) : inibizione per mesi tre;
Massimo Benedetti (Dirigente accompagnatore) : inibizione per mesi uno
Simeone Casella (Dirigente accompagnatore) : inibizione per mesi quattro;
Claudio Cofano e Mattia Marchiori (Dirigenti accompagnatori A.C. Malcesine) : inibizione per mesi due;

- a carico della Società

A.C. Malcesine :

-ammenda di € 800,00.-

- a carico della Società Malcesine :

-penalizzazione di n. 4 punti da applicarsi nella classifica del Campionato di 2^a Categoria 2009/10.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 5 Giugno 2010.

Publicato in Marghera – Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 28 Maggio 2010

Il Commissario Straordinario
Antonino De Silvestri